



Pescara - Milano, 7 ottobre 2019

Raccomandata a mezzo p.e.c.:



Spett.le

Mediaset S.p.A.

Via Paleocapa, 3

20121 Milano

Raccomandata a mezzo fax:



Spett.le

Redazione "Le Iene"

Viale Europa, 44

20093 Cologno Monzese (MI)

Oggetto: Diritto di rettifica ex art. 32-quinques D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Diffida legale e messa in mora.

Facendo seguito alla precedente mia a mezzo p.e.c. del 17.09 u.s. (qui acclusa per Vostra comodità di consultazione; **all. 1**), rimasta a tutt'oggi priva di riscontro e da intendersi qui integralmente richiamata, formulo la presente sempre in nome e per conto del Dott. Luigi Pizzi, per rappresentare quanto segue.

Premesso che:

- in data 16 settembre 2019, il mio Assistito veniva avvicinato (all'interno di una proprietà privata) con fare risoluto ed aggressivo dal sedicente inviato della trasmissione televisiva "Le Iene", tale Sig. Silvio Schembri, e da un operatore munito di telecamera, che lo sottoponevano ad un pressante stuolo di domande riguardanti un'ordinanza adottata dal medesimo Dott. Pizzi allorquando ricopriva l'incarico di Prefetto della Provincia di Siracusa;
- lo stesso Dott. Pizzi, pur rappresentando la circostanza di non rivestire più alcun ruolo istituzionale, mostrava inizialmente la massima disponibilità a fornire con pacatezza le proprie risposte, che non venivano evidentemente ritenute esaustive dai Vostri collaboratori, i quali perseveravano nel loro intento con fare sempre più insistente ed aggressivo, costringendo il mio Cliente a fare rientro nello stabile della propria abitazione, ove veniva puntualmente inseguito ed incalzato anche fisicamente dai predetti soggetti;
- con la richiamata missiva del 17.09.2019, lo scrivente procuratore – stante la deprecabilità e la assoluta illiceità delle condotte poste in essere dai predetti soggetti, in ragione delle modalità di realizzazione di tale pseudo-intervista (dal tenore altamente provocatorio ed indisponente), essendo state poste in essere all'interno di una proprietà privata (il perimetro condominiale dello stabile) ed oltretutto in presenza di un neonato di pochi mesi - intimava e diffidava la Vostra Società **a non diffondere con qualsivoglia mezzo e/o modalità** le riprese video e/o le immagini fotografiche realizzate nel corso degli accadimenti sopra descritti dai Vostri collaboratori, non avendo il mio Assistito prestatato il necessario consenso nei termini di legge, **essendo ad oggi un privato cittadino**;
- **la predetta diffida rimaneva palesemente inadempita**, in quanto in data 01.10.2019, alle ore 23.00 circa, durante la trasmissione televisiva "Le Iene", nell'ambito del servizio intitolato **"Salvini: prima gli italiani? No, prima i russi!"** (realizzato dal summenzionato Sig. Schembri), venivano trasmessi solo alcuni stralci della intervista in questione, **con una rappresentazione dei fatti assolutamente non veritiera e palesemente mistificatrice della realtà**, con conseguente arrecazione di un grave danno alla reputazione e all'immagine del mio Patrocinato;
- in particolare, nel suddetto servizio televisivo si affermava con ostinata caparbia come il Dott. Pizzi, nella sua qualità di Prefetto *pro-tempore* della Provincia di Siracusa, avrebbe adottato un'ordinanza di divieto di assembramento presso alcune sedi stradali presenti sul territorio siracusano al solo fine di assecondare presunte richieste pervenute all'allora Ministro dell'Interno, Sen. Matteo Salvini, da parte delle Autorità Diplomatiche della

Confederazione Russa presenti in Italia e volte a tutelare gli interessi economici dell'azienda petrolifera russa "Lukoil" (avente una sede proprio in Provincia di Siracusa), con contestuale divieto di esercizio di libertà costituzionalmente garantite (diritto di sciopero) da parte di lavoratori della medesima azienda russa (imposizioni che sarebbero state impartite direttamente dallo stesso Ministro dell'Interno Salvini, per tramite del proprio Ufficio di Gabinetto);

- **ciò, evidentemente, non corrisponde alla realtà dei fatti**, di cui è stata offerta una **versione assolutamente falsa ovvero parziale e, in ogni caso, faziosa e tendenziosa**;

- più specificatamente, si rappresenta che:

a) contrariamente a quanto rappresentato nel servizio, i lavoratori interessati dalle proteste ivi riportate non risultano essere alle dirette dipendenze della Soc. Lukoil, bensì di ditte appaltatrici della medesima;

b) la missiva del 12.04.2019, a firma del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, Dott. Formicola, contrariamente a quanto rappresentato nel servizio, **non imponeva l'adozione di alcun provvedimento** da parte del Prefetto di Siracusa, bensì costituiva una **mera richiesta di informativa circa le gravi criticità che derivavano dallo svolgimento di manifestazioni da parte dei predetti lavoratori, mediante il ricorso a veri e propri blocchi stradali che impedivano il regolare svolgimento dell'attività d'impresa da parte non solo della "Lukoil" ma di tutte le realtà produttive presenti nel polo petrol-chimico siracusano**;

c) pertanto, la predetta missiva non costituiva (né avrebbe mai potuto costituire) in alcun modo uno strumento di pressione dell'autonomia decisionale del Prefetto, unico responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico nella Provincia di propria competenza;

d) ad ogni modo, l'ordinanza prefettizia del 09.05.2019 in parola, contrariamente a quanto rappresentato nel servizio televisivo qui d'interesse, **non impediva affatto indiscriminatamente l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei suddetti lavoratori, bensì vietava il ricorso – all'interno di un ben delimitato ambito territoriale della Provincia di Siracusa - alle suddette forme di manifestazione (blocchi stradali), in ragione di CONTINGENTI E TEMPORANEE ESIGENZE di garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di superiori interessi di rango costituzionale (libertà d'impresa, lavoro e libertà di circolazione) e di tutela di servizi pubblici essenziali (trasporti)**;

Confederazione Russa presenti in Italia e volte a tutelare gli interessi economici dell'azienda petrolifera russa "Lukoil" (avente una sede proprio in Provincia di Siracusa), con contestuale divieto di esercizio di libertà costituzionalmente garantite (diritto di sciopero) da parte di lavoratori della medesima azienda russa (imposizioni che sarebbero state impartite direttamente dallo stesso Ministro dell'Interno Salvini, per tramite del proprio Ufficio di Gabinetto);

- **ciò, evidentemente, non corrisponde alla realtà dei fatti**, di cui è stata offerta una **versione assolutamente falsa ovvero parziale e, in ogni caso, faziosa e tendenziosa**;

- più specificatamente, si rappresenta che:

a) contrariamente a quanto rappresentato nel servizio, i lavoratori interessati dalle proteste ivi riportate non risultano essere alle dirette dipendenze della Soc. Lukoil, bensì di ditte appaltatrici della medesima;

b) la missiva del 12.04.2019, a firma del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, Dott. Formicola, contrariamente a quanto rappresentato nel servizio, **non imponeva l'adozione di alcun provvedimento** da parte del Prefetto di Siracusa, bensì costituiva una **mera richiesta di informativa** circa le gravi criticità che derivavano dallo svolgimento di manifestazioni da parte dei predetti lavoratori, mediante il ricorso a veri e propri blocchi stradali che impedivano il regolare svolgimento dell'attività d'impresa da parte non solo della "Lukoil" ma di tutte le realtà produttive presenti nel polo petrol-chimico siracusano;

c) pertanto, la predetta missiva non costituiva (né avrebbe mai potuto costituire) in alcun modo uno strumento di pressione dell'autonomia decisionale del Prefetto, unico responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico nella Provincia di propria competenza;

d) ad ogni modo, l'ordinanza prefettizia del 09.05.2019 in parola, contrariamente a quanto rappresentato nel servizio televisivo qui d'interesse, **non impediva affatto indiscriminatamente l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei suddetti lavoratori**, bensì **vietava il ricorso – all'interno di un ben delimitato ambito territoriale della Provincia di Siracusa - alle suddette forme di manifestazione (blocchi stradali), in ragione di CONTINGENTI E TEMPORANEE ESIGENZE di garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di superiori interessi di rango costituzionale (libertà d'impresa, lavoro e libertà di circolazione) e di tutela di servizi pubblici essenziali (trasporti)**;

e) la stessa ordinanza prefettizia, successivamente impugnata dal sindacato CGIL (da Voi interpellato per la realizzazione del servizio *de quo*) innanzi al TAR di Catania, è **stata riconosciuta pienamente legittima dal medesimo Giudice Amministrativo** già in sede cautelare, con conseguente declaratoria di infondatezza delle pretese del sindacato ricorrente, come da ordinanza cautelare emessa dal TAR Sicilia, Sez. IV Catania del 22.07.2019 (già sicuramente a Vostre mani, ma qui acclusa per ulteriore Vostra comodità di consultazione; **all. 2**): siffatta circostanza è stata totalmente omessa all'interno del servizio televisivo che qui si contesta, benché a Vostra conoscenza;

f) ad ogni buon conto, l'ordinanza in questione, in quanto – come detto – volta alla tutela di esigenze temporanee e contingenti, **rivistiva la propria efficacia esclusivamente sino alla data del 30.09.2019**, così che alla data di trasmissione del servizio televisivo era già divenuta inefficace e, dunque, **priva di qualsivoglia interesse pubblico**: anche siffatta circostanza è stata totalmente omessa all'interno del servizio medesimo, benché a Vostra conoscenza;

- **TUTTE le predette circostanze sono state puntualmente esposte dal mio Assistito al Vostro inviato nel corso della predetta intervista del 16 settembre u.s.**, ma altrettanto puntualmente sono state **scientemente sottaciute** nella versione trasmessa nella data dell'1 ottobre u.s. (grazie all'uso di sapienti "tagli"), in quanto evidentemente non funzionali allo scopo "scandalistico" che il medesimo servizio televisivo intendeva conseguire ed anzi avrebbero definitivamente impedito il raggiungimento di tale scopo;

- si ribadisce, dunque, l'assoluta **non veridicità** delle notizie da Voi propalate con il citato servizio televisivo, con innegabile pregiudizio alla reputazione del mio Assistito;

- dette notizie dovranno dunque essere oggetto di **puntuale rettifica**, sulla base degli elementi di fatto suesposti, da effettuarsi ai sensi e nei modi stabiliti dall'art. 32-quinques D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, con **garanzia della medesima visibilità e diffusione della rettifica medesima rispetto al servizio televisivo *de quo*, ivi inclusa la pubblicazione mediante pagina Facebook della trasmissione "Le Iene" ed il relativo sito internet (www.iene.mediaset.it)**;

- ci si riserva, in ogni caso, di **agire nelle opportune sedi giudiziali** per la tutela degli interessi del mio Patrocinato, come da mandato già ricevuto, anche in ragione di quanto intimato con la precedente mia del 17.09.2019;

tutto quanto ciò premesso e dedotto, con la presente

SI INTIMA E DIFFIDA

la Vostra Società a provvedere alla **formale rettifica** delle notizie, assolutamente inveritiere e mistificatrici, propalate mediante la trasmissione televisiva “Le Iene”, nell’ambito del servizio intitolato “**Salvini: prima gli italiani? No, prima i russi!**” a firma del Sig. Silvio Schembri, **entro 48 ore dalla presente** nei modi e nei termini anzidetti, ai sensi dell’art. 32-**quinqes D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, con garanzia della medesima visibilità e diffusione della rettifica stessa rispetto al servizio televisivo de quo, ivi inclusa la pubblicazione mediante pagina Facebook della trasmissione “Le Iene” ed il relativo sito internet (www.iene.mediaset.it).**

Si rappresenta sin d’ora che, in caso di mancato adempimento a quanto sopra intimato, salvo ogni diritto per il risarcimento dei danni patiti e *patiendi* dal mio Assistito per il contenuto gravemente lesivo del servizio in questione, si agirà nelle opportune sedi giudiziali per il risarcimento del danno derivante dalla mancata rettifica nei termini di legge, con ulteriore aggravio di spese a Vostro carico.

La presente a valersi ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

[Redacted signature area]